

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2331-A

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE PATRIARCA)

Comunicata alla Presidenza il 13 febbraio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali  
e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**  
di concerto col **Ministro del Tesoro**  
col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
col **Ministro delle Partecipazioni Statali**  
e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che l'8<sup>a</sup> Commissione permanente sottopone al vaglio dell'Assemblea nasce da un iter lungo e travagliato, nel corso del quale si sono accresciuti il numero e la mole delle problematiche prese in esame. Il nucleo originario del disegno di legge si articolava attorno a tre obiettivi: la proroga della concessione alla società Autostrade (articolo 1), un nuovo meccanismo per la fissazione dei pedaggi autostradali (articolo 2), la proroga al 31 dicembre 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 86 del 1986 (articolo 3).

Il testo licenziato dalla Commissione si compone di ben 13 articoli suddivisi in tre titoli riguardanti rispettivamente il settore autostradale (articoli da 1 a 5), l'ANAS (articoli da 6 a 11) e gli interventi in materia di viabilità (articoli 12 e 13).

Con l'articolo 1 si accorda alla società Autostrade una proroga di dodici anni del periodo di concessione, a fronte non più di un piano di potenziamento della rete autostradale, ma degli oneri connessi con la realizzazione degli interventi interessanti le manifestazioni Colombiane del 1992. L'articolo 2 demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, la fissazione delle tariffe dei pedaggi autostradali e prevede inoltre la progressiva riduzione dei contributi dello Stato alle società concessionarie di autostrade.

In base all'articolo 3 il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del CIPET o, nelle more della sua istituzione, del Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 245 del 1984, invia al Parlamento una relazione contenente proposte di riassetto del sistema delle concessioni autostradali nonchè di programmazione attuativa in campo autostradale. L'articolo 4 prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, gli strumenti convenzionali riguardanti la

realizzazione e gestione di opere previste dal piano decennale siano approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio: il comma 2 prevede poi, modificando l'articolo 2 della legge n. 531 del 1982, che il Ministro dei lavori pubblici invii al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano decennale, che dia conto anche dei rapporti in essere con le società autostradali. L'articolo 5 autorizza l'ANAS ad utilizzare, in deroga alla legge n. 526 del 1985, le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane fino ad un massimo di 150 miliardi di lire per far fronte all'ulteriore fabbisogno registrato dai consorzi per le autostrade Messina-Palermo e Siracusa-Gela, demandando al Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la determinazione delle relative modalità attuative.

Il testo dell'articolo 6 è il frutto di un dibattito lungo e laborioso in quanto si propone di dettare una normativa transitoria volta a sanare la complessa situazione determinatasi nell'Azienda autonoma in materia di assegnazione dei posti di primo dirigente. In particolare l'articolo - oltre a prorogare al 31 dicembre 1991 le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 86 del 1986 dettando le norme di copertura del relativo onere - disciplina il conferimento dei posti di primo dirigente vacanti alla data di entrata in vigore della legge ai vincitori di un apposito corso-concorso di formazione dirigenziale al quale sono ammessi gli idonei di concorsi già espletati, i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale e i funzionari che hanno già svolto funzioni di primo dirigente; l'articolo stabilisce poi che i dirigenti generali dell'ANAS sono nominati tra i dirigenti superiori con almeno due anni di

anzianità nella qualifica e dispone infine che i ruoli organici dell'ANAS e il contingente di personale da assumere nell'anno successivo siano determinati entro il 30 settembre di ciascun anno.

L'articolo 7 modifica le disposizioni relative ai limiti di importo delle materie di competenza degli organi consultivi dell'ANAS. L'articolo 8 autorizza l'ANAS, in relazione ad opere di particolare complessità o per le quali il dirigente del compartimento dichiara l'impossibilità per gli uffici da lui dipendenti di espletare l'attività di progettazione, ad affidare tale attività, nonchè gli studi di fattibilità, impatto ambientale e redditività economica ad università, enti di ricerca, amministrazioni provinciali, società specializzate o professionisti.

L'articolo 9 autorizza l'ANAS a concedere, entro il limite di 500 miliardi nel triennio 1991-1993, contributi alle amministrazioni provinciali per l'esecuzione di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione delle strade provinciali, con una quota di riserva del 40 per cento al Mezzogiorno. L'articolo 10 consente all'ANAS di utilizzare, fino al 40 per cento, le disponibilità annuali del conto investimenti per fini di manutenzione, sempre nel rispetto di una quota di riserva a favore del Mezzogiorno. In base all'articolo 11, l'ANAS è infine autorizzata ad accrescere la propria partecipazione azionaria alle socie-

tà concessionarie di autostrade, nonchè alla società Stretto di Messina, in conseguenza di deliberazioni di aumento del capitale sociale.

Gli articoli 12 e 13 dettano disposizioni in materia di interventi di viabilità.

L'articolo 12, recependo anche alcune osservazioni della 5ª Commissione, consente all'ANAS di contrarre mutui nel limite di 2.000 miliardi per il 1990 e 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 per il finanziamento di interventi di manutenzione, per opere già avviate sulle direttrici «fuori quota» o per opere costituenti saldatura di maglie stradali e autostradali.

L'articolo 13 detta infine norme di snellimento delle procedure amministrative attraverso il ricorso all'istituto della conferenza dei servizi per l'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 12 e di quelle contenute nel terzo stralcio attuativo 1991-1993 del piano decennale, con l'obiettivo di salvaguardare il consenso di tutti i soggetti interessati e non dei soli presenti alle singole riunioni delle conferenze.

In considerazione del lungo tempo già trascorso dalla presentazione del disegno di legge da parte del Governo, l'8ª Commissione ne raccomanda all'Assemblea una rapida approvazione.

PATRIARCA, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: SANTINI)

18 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, salvo che per l'articolo 3, riguardo al quale si esprime parere contrario, attesa la non omogeneità di esso rispetto al contenuto complessivo del disegno di legge.

Si fa inoltre osservare alla Commissione di merito che la proroga della concessione, di cui all'articolo 1, andrebbe subordinata alla presentazione di uno specifico programma di investimenti.

**su emendamenti**

(Estensore: MURMURA)

26 luglio 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, confermando in ogni sua parte il parere e le osservazioni sull'articolo 1.

(Estensore: MURMURA)

14 novembre 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, condizionato al rispetto delle condizioni di seguito riportate.

Si fa innanzitutto presente l'esigenza di riformulare l'articolo 2, che ha riguardo alle tariffe dei pedaggi autostradali, la cui determinazione è affidata ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici, nonché l'articolo 4, concernente l'utilizzo da parte dell'ANAS delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia per il finanziamento di interventi di decongestionamento della circolazione al servizio delle aree urbane.

L'articolo 5, comma 3, che prevede il conferimento dei posti di primo dirigente e di quelli disponibili entro il 31 dicembre 1991 agli idonei dei concorsi speciali e dei concorsi pubblici espletati dopo l'entrata in vigore della legge n. 86 del 1986, nonché ai funzionari dei ruoli ad esaurimento me-

dante scrutinio per merito comparativo, sarebbe condivisibile unicamente se desse luogo ad una disciplina a carattere transitorio. Nel caso di specie, esso rischia invece di impedire per lungo tempo l'espletamento dei regolari concorsi a primo dirigente. Si fa pertanto presente la necessità di riformulare anche tale previsione anche avuto riferimento alla ulteriore proroga al 31 dicembre 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge n. 86, disposta sempre all'articolo 5.

Si richiama altresì l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di armonizzare le proposte emendative in esame con la disciplina contenuta nella recente legge in materia di procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990).

Si esprime infine netta contrarietà alla previsione contenuta nell'emendamento all'articolo 6, che istituisce gli uffici speciali dell'ANAS di Genova e di Bologna, con funzioni di alta sorveglianza sulle autostrade in concessione.

(Estensore: MURMURA)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 5, eccezion fatta per il comma 4, sul quale il parere è contrario.

La Commissione esprime altresì netta contrarietà sul nuovo testo dell'articolo 6, istitutivo di uffici speciali dell'ANAS a Genova e a Bologna, ribadendo le considerazioni già espresse su un analogo emendamento esaminato il 14 novembre 1990.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

**sul disegno di legge**

17 luglio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**su emendamenti**

(Estensore: ANDREATTA)

31 luglio 1990

La Commissione, esaminato l'emendamento al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Alla società Autostrade Spa è accordata la proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, prorogato dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, a fronte di un piano di potenziamento ed ammodernamento della rete autostradale in concessione.

Art. 2.

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe dei pedaggi autostradali sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e previo parere vincolante del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), che tiene conto del tasso programmato di inflazione, delle previsioni convenzionali vigenti, dei costi relativi all'attuazione dei programmi di spesa e della esigenza di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I  
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI  
IL SETTORE AUTOSTRADALE

Art. 1.

1. Alla società Autostrade Spa è accordata, a fronte degli oneri connessi con la realizzazione degli interventi interessanti le manifestazioni colombiane del 1992, di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 febbraio 1990, una proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, a partire dal termine come determinato per effetto del secondo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le tariffe dei pedaggi autostradali sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, conformemente alle previsioni convenzionali vigenti ed anche al fine di accrescere i margini di autofinanziamento degli investimenti, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. I contributi dello Stato alle società concessionarie di autostrade, corrispondentemente a quanto previsto nel comma 1, potranno graduarsi nel tempo ed in modo diverso per le concessioni riguardan-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ti rispettivamente tratti autostradali interconnessi, singole autostrade ed iniziative in corso, in funzione di una loro progressiva riduzione da determinarsi dal Ministro dei lavori pubblici in sede di stipula degli strumenti convenzionali ovvero degli atti aggiuntivi.

3. Alle tariffe autostradali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. È abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

#### Art. 3.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ovvero, ove non ancora costituito, del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, invia al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente proposte di riassetto del sistema delle concessioni autostradali volte ad assicurare una gestione più razionale ed economicamente autosufficiente della rete, nonchè un'attuazione sollecita degli obiettivi determinati dal Piano generale dei trasporti, dai suoi successivi aggiornamenti e dai programmi attuativi in campo autostradale.

#### Art. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti convenzionali che disciplinano i rapporti tra l'ANAS e le società concessionarie di autostrade e che riguardano la realizzazione e la gestione di opere previste dal piano decennale per la viabilità di grande comunicazione sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri



(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS.

2. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dei lavori pubblici invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano decennale, che dia conto anche dei rapporti in essere con le società concessionarie di autostrade».

#### Art. 5.

1. L'ANAS, in deroga all'articolo 4, secondo comma, della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è autorizzata ad utilizzare, fino ad un massimo di 150 miliardi di lire, le disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane per far fronte all'ulteriore accertato fabbisogno, anche per interessi, connesso all'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, registrato dai consorzi per le autostrade Messina-Palermo e Siracusa-Gela.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalità di utilizzo, da parte dell'ANAS, delle disponibilità di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle complessive disponibilità del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane in ordine allo svolgimento delle attività istituzionali, di quelle previste dalla presente legge e da altre leggi vigenti.

3. In attesa che vengano definite le intese di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531, i consorzi concessionari per le autostrade siciliane sono autorizzati a proseguire nell'attuazione e realizzazione delle opere previste nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate al 30 giugno 1990 dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 25.000.000, a lire 10.500.000, a lire 9.500.000, a lire 8.000.000 e a lire 7.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 50.000.000, a lire 21.000.000 a lire 19.000.000, a lire 16.000.000 ed a lire 14.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1991.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ANAS

Art. 6.

1. Anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, prorogate al 30 giugno 1990 dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1991.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 75.000.000, a lire 31.500.000, a lire 28.500.000, a lire 24.000.000 e a lire 21.000.000, rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1991.

3. I posti di primo dirigente di cui alla tabella X dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 26 marzo 1986, n. 86, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei quali non siano state ancora avviate le procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e i posti che si renderanno comunque disponibili entro il 31 dicembre 1991, sono conferiti ai vincitori di un apposito corso-concorso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi, da espletare in tempi immediatamente

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi gli idonei dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli e per esami espletati dopo l'entrata in vigore della legge 26 marzo 1986, n. 86, i funzionari direttivi che hanno superato il corso di formazione dirigenziale, e i funzionari ai quali sono state attribuite le funzioni di primo dirigente ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86.

4. Il terzo comma dell'articolo 45 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, già modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è così sostituito:

«I dirigenti generali amministrativi e tecnici dell'ANAS sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, rispettivamente tra i dirigenti superiori amministrativi e tecnici dell'azienda con almeno due anni di anzianità in detta qualifica».

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di dotare i compartimenti e l'organizzazione centrale di idonee strutture e personale per l'attività di progettazione, i ruoli organici dell'ANAS e le relative tabelle, nonchè il contingente di personale da assumere nell'anno successivo, sono determinati entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

#### Art. 7.

1. I limiti di importo previsti dall'articolo 9, lettera c), della legge 26 marzo 1986, n. 86, sono elevati, rispettivamente, a lire 3 miliardi e a lire 2 miliardi.

2. I limiti di importo previsti dall'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, così come da ultimo

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

modificati dall'articolo 18, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono elevati, rispettivamente, a lire 8 miliardi e a lire 5 miliardi.

3. I limiti di importo previsti dall'articolo 17, primo comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1961, n. 59, così come da ultimo modificati dall'articolo 14, terzo comma, punto 1), della legge 26 marzo 1986, n. 86, sono, rispettivamente, elevati fino a lire 3 miliardi e lire 8 miliardi, e fino a lire 3 miliardi e lire 5 miliardi.

4. I limiti di importo determinati da leggi vigenti in materie di competenza degli organi consultivi dell'ANAS sono aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

#### Art. 8.

1. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale riguardante tutte le amministrazioni pubbliche ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS, nei casi di cui al comma 2, è autorizzata ad affidare ad università, enti di ricerca, amministrazioni provinciali, società specializzate o professionisti la progettazione di massima ed esecutiva, gli studi di fattibilità, impatto ambientale e redditività economica, ovvero le sole indagini geotecniche, geognostiche, geofisiche e fotogrammetriche delle opere di sua competenza.

2. L'affidamento è disposto limitatamente ad opere per le quali il dirigente del compartimento dichiara che gli uffici da lui dipendenti, per carenza di organico, non possono espletare le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto per l'attuazione degli interventi contenuti nei documenti programmatici in

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

materia di viabilità. L'affidamento è altresì disposto per prestazioni specialistiche connesse ad opere di particolare complessità, così come determinate dal consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Art. 9.

1. L'ANAS, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 12, può concedere, alle amministrazioni provinciali che ne facciano domanda, entro il limite di lire 500 miliardi nel triennio 1991-1993, contributi per l'esecuzione di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione ordinaria delle strade classificate provinciali.

2. Per la progettazione e gli studi connessi alle opere di cui al comma 1, nonché ad opere comprese nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, le Province possono avvalersi di università, enti di ricerca, società specializzate o professionisti. I relativi oneri possono trovare copertura nei contributi concessi dall'ANAS ai sensi del comma 1.

3. Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di priorità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Art. 10.

1. Le disponibilità annuali per spese di investimento dell'ANAS possono essere utilizzate fino al 40 per cento per la manutenzione ordinaria e straordinaria, fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

1. In conseguenza di deliberazioni di aumento del capitale sociale delle società concessionarie di autostrade alle quali l'ANAS partecipa, nonché della società Stretto di Messina, l'azienda può essere autorizzata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, ad accrescere, valendosi delle disponibilità annuali per spese di investimento, la misura delle partecipazioni azionarie onde mantenere nel tempo le quote percentuali di capitale sociale determinate dalle leggi vigenti.

TITOLO III

INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 12.

1. L'ANAS è autorizzata, ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a contrarre mutui con le modalità e i criteri di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, nel limite di lire 2.000 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della presente legge, per il finanziamento di interventi relativi ad opere già avviate con riguardo ad itinerari sulle direttrici denominate «fuori quota», così come determinate dal terzo stralcio attuativo 1991-1993 del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, ovvero relativi ad opere comunque costituenti saldatura di maglie stradali e autostradali, in rispetto altresì della quota determinata dall'articolo 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531. I mutui di cui agli anni 1991 e 1992 sono attivati nei secondi semestri di ciascuno degli anni considerati.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. In relazione a quanto disposto al comma 1, sono soppresse per gli\*anni 1991, 1992, 1993 e 1994, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 3 ottobre 1985, n. 526, all'articolo 13, comma 13, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 7, comma 15, lettere b) e c), della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 320 miliardi per l'anno 1991, in lire 800 miliardi per l'anno 1992 e in lire 1.200 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie realizzate per effetto di quanto disposto al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 13.

1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 12 e di quelle contenute nel terzo stralcio attuativo 1991-1993 del piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei lavori pubblici, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da leggi statali o regionali.

2. La conferenza valuta i progetti di massima e, in una fase successiva, anche i progetti esecutivi qualora non conformi al progetto di massima; si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, entro trenta giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. Eventuali varianti ai progetti approvati dovute a fatti imprevedibili sono esaminate ed approvate da altra conferenza convocata in tempi brevissimi.

3. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali o regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici.

4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro sessanta giorni, a pena di decadenza.